

Trattamento dati personali in ambito penale, pubblicato il Decreto

Autore: Redazione

In: Diritto penale

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 119 del 24 maggio 2018 - il Decreto Legislativo n. 51 del 18 maggio 2018 di "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al **trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali**, nonché alla libera circolazione di tali dati".

Finalità di trattamento

Il presente Decreto - che entrerà in vigore a partire dall' 8 giugno 2018 - riguarda il trattamento interamente o parzialmente automatizzato di **dati personali delle persone fisiche, svolto dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica.**

Principi applicabili al trattamento dati personali

I predetti dati, si legge nel Decreto n. 51/2018, sono:

1. trattati in modo **lecito e corretto**;
2. raccolti per **finalità determinate**, espresse e legittime e trattati in modo compatibile con tali finalità;
3. **adeguati, pertinenti** e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
4. **esatti** e, se necessario, **aggiornati**; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per **cancellare** o **rettificare tempestivamente** i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

5. conservati con modalità che consentano l'**identificazione degli interessati** per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, sottoposti ad esame periodico per verificarne la persistente necessità di conservazione, cancellati o anonimizzati una volta decorso tale termine;
6. trattati in modo da garantire un'**adeguata sicurezza e protezione** da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali, mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate.

Altro aspetto fondamentale; il Legislatore specifica che il **trattamento** di detti dati può definirsi **lecito** se risulti necessario per l'esecuzione di un compito di un'autorità competente per le finalità sopra enunciate e si basi sul diritto dell'Unione europea o su disposizioni di legge. Ai trattamenti eseguiti per **finalità diverse** - comprese le attività di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o per finalità statistiche - si rimanda al Regolamento Ue.

Categorie particolari di dati personali

Per quanto concerne il **trattamento di categorie particolari di dati** (di cui all'art. 9 GDPR, ossia i dati idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona), il Decreto in esame lo autorizza **solo se strettamente necessario** ed assistito da garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato e **se funzionale a salvaguardare un interesse vitale dell'interessato o di altra persona fisica** o se avente ad oggetto dati resi manifestamente pubblici dall'interessato.

Informazioni all'interessato

Il **titolare** del trattamento è **tenuto a mettere a disposizione** dell'interessato (e quest'ultimo, a sua volta, ha **diritto di accedervi**), le seguenti informazioni:

- l'identità ed i dati di contatto del **titolare del trattamento**;
- i dati di contatto del **responsabile della protezione dei dati**, se previsto;
- le **finalità del trattamento** cui sono destinati i dati personali;

- la sussistenza del diritto di proporre **reclamo al Garante** ed i relativi dati di contatto;
- la sussistenza del **diritto di chiedere al titolare** del trattamento l'**accesso** ai dati, la **rettifica** e la **cancellazione** dei dati personali e la **limitazione** del trattamento .

Rettifica, cancellazione, limitazione di trattamento

L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento, senza ingiustificato ritardo, la **cancellazione** o la **rettifica** dei dati personali inesatti che lo riguardano, così come l'**integrazione** dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

In luogo della cancellazione, il titolare limita il trattamento, quando l'esattezza dei dati, contestata dall'interessato, non può essere accertata o se i dati stessi devono essere conservati a fini probatori.

Volume consigliato

<https://www.diritto.it/trattamento-dati-personali-ambito-penale-pubblicato-decreto/>